

S T A T U T O

"ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GAIA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Forlì (FC), Via Corrado Viali 20/A un'associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GAIA".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ARTICOLO 3

L'associazione si propone in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e in particolare di:

a) promuovere e perseguire finalità aggregative attraverso la gestione di attività culturali e sportive dilettantistiche;

* l'attività di ginnastica sportiva finalizzata alla salute e al "fitness";

* la ginnastica posturale per il benessere della persona e l'armonia articolare;

* tutte quelle attività motorie o psicomotorie che hanno la finalità di migliorare la salute delle persone, la coordinazione, il benessere e la funzionalità articolare, prevenire l'invecchiamento, il decadimento corporeo e salvaguardare nel tempo le funzioni intellettive e motorie;

* lo yoga e le discipline della tradizione orientale con finalità propedeutica alla ginnastica, al miglioramento della condizione psico-fisica e della salute;

b) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere anche attività diverse da quelle sportive purchè secondarie e strumentali rispetto

alle attività istituzionali, e precisamente:

* promuovere la conoscenza di una corretta alimentazione e di stili di vita che promuovono e preservano la salute fisica e psichica;

* promuovere la vita all'aria aperta, con uscite, passeggiate, la conoscenza degli ambienti naturali e delle risorse del territorio;

* organizzare manifestazioni culturali e sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

* promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività culturali e sportive;

* studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

* gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

* organizzare attività ricreative, culturali e artistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, la visita a mostre, convegni, città d'arte, ecc., per lo sviluppo dell'espressione artistica, di un linguaggio dell'anima, di una educazione al sentimento, come strumento per armonizzare anima, corpo e mente.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

Le Società, le Associazioni e gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto della firma del modulo di richiesta di adesione all'associazione il richiedente acquisisce immediatamente la qualifica di associato. Il Consiglio Direttivo successivamente provvederà a ratificare, o revocare, motivandolo, tale qualifica. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso dell'associato.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e

modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ARTICOLO 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ARTICOLO 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,

degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della deliberazione dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

ARTICOLO 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, svolte in maniera sussidiaria ed ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non

esaurivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

E' fatto divieto la distribuzione indiretta di utili, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

I) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

II) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai

fini dello svolgimento delle attività di interesse generale

di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

III) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi ai sensi di legge;

IV) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

V) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

VI) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro

punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 12

L'esercizio sociale va dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ed ove si svolgano le attività, almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente

l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data

e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, posta elettronica, anche certificata, s.m.s. (short message service), pubblicazione sul sito internet o telegramma, in ogni

caso 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 15

L'assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede all'elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Inoltre è riconosciuto il diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni, conformemente a quanto indicato dalla Corte di Cassazione, Sez.

VI, con sentenza del 4 ottobre 2017 n. 2322.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati, la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata di tre quinti (3/5) dei soci intervenuti o rappresentati per le modifiche statutarie e di tre quinti (3/5) dei soci intervenuti, o rappresentati, per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal

Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente ed il Segretario.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o via fax o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- | |
|--|
| a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; |
| b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; |
| c) predisporre tutti i regolamenti interni; |
| d) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale; |
| e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; |
| f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; |
| g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; |
| h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri. |

ARTICOLO 20

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina

di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

ARTICOLO 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

INCOMPATIBILITA' CARICHE ELETTIVE

ARTICOLO 21 BIS

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ARTICOLO 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono

essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

SCIoglimento

ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

NORMA FINALE

ARTICOLO 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.TO FULVIO BALESTRA

F.TO GUALFREDUCCIO DEGLI ODDI NOTAIO

